

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 13 novembre 2018, n. 178  
**Presa d'atto dell'annullamento, disposto dal TAR Bari con sentenza n.910 del 21.06.2018, della declaratoria di decadenza della Determinazione Dirigenziale n. 30 del 29 maggio 2014 relativa a:**

**"Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 123 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Troia.**

**Società: Asi Troia FV 1 s.r.l con sede legale in Roma, Piazzale di Porta Pia n.116 P.IVA. 10576731003."**

**Rideterminazione del termine di fine lavori, concessa con determinazione dirigenziale n. 100 del 2.09.2013 di proroga della Determinazione Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011, e del termine di presentazione delle fideiussioni.**

### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

#### **Premesso che:**

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- con la L.R. n.31 del 21 ottobre 2008 la Regione Puglia ha adottato "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale" come peraltro modificata ad opera della Legge regionale n. 25 del 24/09/2012 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e dalla regolamentazione regionale attuativa delle linee guida nazionali, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 3029 del 30/12/2010.

In particolare la L.R. 31/2008, tratta della fideiussione all'art. 4, commi:

- *2: Entro centottanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia – Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:*

*....omissis .....*

*c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;*

*d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata.*

- 3. *Gli importi da garantire con le fideiussioni di cui al comma 2, lettere c) e d), possono essere adeguati in aumento con delibera di Giunta regionale.*
  - 4. *Le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.*
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
  - la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
  - La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con DD.n.49 del 24.10.2016, ha disposto che le Autorizzazioni Uniche da rilasciare ai sensi del D.Lgs 387/2003, nella parte relativa alla durata delle stesse, debbano prevedere una durata pari a 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e di rettificare, su istanza dei proponenti, le Autorizzazioni Uniche già rilasciate, previo deposito di apposita documentazione attestante l'avvenuto allaccio al Gestore di Rete.

**Considerato che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 32 del 03.02.2011 è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 123 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Troia alla società Asi Troia FV 1 s.r.l. con sede legale in Roma, piazzale di Porta Pia n.116, P.IVA. 10576731003;
- nel rispetto del termine previsto dall'art. 4, comma 5, della L.R. n. 31/2008, con nota acquisita al prot.n.5937 del 6.05.2011 la Società ha comunicato l'inizio lavori a far data dal 27.04.2011;
- successivamente, in adempimento di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. c) e d) della L.R.n.31/2008, con la nota acquisita al prot.n.9943 del 2.08.2011 la Società ha presentato copia della fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto a favore della Regione Puglia e copia della fideiussione bancaria a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi rilasciata a favore del Comune di Troia;
- con nota acquisita al prot.n.12673 del 25.10.2011, al Società ha sostituito la polizza fideiussoria emessa da Banca Apulia a favore della Regione Puglia e depositata in data 2.08.2011 con la polizza emessa dalla Zurich Insurance plc;
- con nota n.5647 del 04.07.2013, la Società ha richiesto una proroga di 24 mesi del termine di ultimazione dei lavori, previsto per il 26.10.2013, concessa con D.D. n.100 del 2 settembre 2013;
- la Determinazione Dirigenziale n.100 del 2.09.2013 ha fissato il nuovo termine di fine lavori al 27.10.2015, chiedendo inoltre il deposito di nuove garanzie fideiussorie, rilasciate da istituti bancari o assicurativi e da intermediari finanziari, a copertura del periodo di proroga concesso;
- con nota acquisita al prot.n.7864 del 8.10.2013 la Società ha depositato le fideiussioni a favore del Comune di Troia e della Regione Puglia emesse dall'Istituto Allied Re Credit,
- Con nota prot. N.8292 del 22.10.2013, la Regione Puglia ha comunicato l'intento di procedere alla rettifica della Determina n. 100 del 2.9.2013, chiedendo la sostituzione delle fideiussioni rilasciate dall'intermediario finanziario con nuove fideiussioni bancarie o assicurative ritenendo quelle presentate, sulla scorta delle considerazioni effettuate, non idonee per carenza dei requisiti individuati dalle norme vigenti in relazione alle qualità soggettive dell'emittente;

- con nota acquisita al prot.n.8851 del 12.11.2013 la Società ha trasmesso bozze di fideiussione rilasciate dalla Baring Brothers Limited, richiedendo, inoltre, una conferma in merito alla conformità delle stesse alla normativa vigente;
- con nota n.9173 del 21.11.2013, la Regione Puglia ha richiesto idonea documentazione che attestasse i requisiti soggettivi dell'impresa emittente le polizze fideiussorie in ordine alle specifiche normative in materia;
- entro i termini stabiliti, ritenuti congrui ed in ogni caso abbondantemente decorsi inutilmente tali termini, non è stata prodotta alcuna documentazione idonea ad assolvere l'obbligo di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d) della L.R. 31/2008, la Regione Puglia con nota prot. n. 2262 del 03.04.2014 ha dato comunicazione a alla società di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla declaratoria di decadenza dell'A.U. rilasciata con D.D. n. 32 del 03.02.2011 assegnando contestualmente ulteriore termine congruo per l'adeguamento dei titoli fideiussori alle previsioni normative;
- con nota acquisita al prot.n.2667 del 29.04.2014, la società Asi Troia FV1 srl ha depositato le proprie osservazioni, pur non presentando le fideiussioni idonee ai fini dei requisiti richiesti al soggetto emittente;
- che nonostante l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla declaratoria di decadenza dell'A.U. rilasciata con D.D. n. 32 del 03.02.2011 ,non è stata prodotta alcuna documentazione idonea ad assolvere l'obbligo di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d) della L.R. 31/2008, la Regione Puglia con Determinazione dirigenziale n. 30 del 29.5.2014 ha disposto la decadenza dal provvedimento di A.U., di cui alla D.D. n.32/2011.
- Con la nota prot.n.4379 del 22.07.2014 la Regione Puglia ha dichiarato di restituire le polizze fideiussorie emesse a favore della regione Puglia e a favore del Comune di Troia, da Allied Re Credit;
- La Società ha impugnato innanzi al TAR Puglia (R.G. n. 705/2014) il provvedimento di cui alla D.D. n.30/2014;
- All'esito del giudizio, il TAR, con sentenza n. 910/2018, ha accolto il ricorso, *"...ferme restando le statuizioni contenute nella ... sentenza con riguardo alla specifica qualificazione dei soggetti abilitati a prestare le fidejussioni"*.
- Con nota acquisita al prot. n.2860 in data 27.06.2018 la Società ha comunicato gli esiti giudiziari ed ha presentato istanza per la ricognizione del procedimento in essere e la rideterminazione e prolungamento dei termini per la conclusione dei lavori di ultimazione del parco;
- Con nota acquisita al prot. n.6132 del 12.11.2018 la Società ha chiesto l'adozione di un provvedimento ricognitivo che prenda atto degli esiti della sentenza TAR Bari n.910 del 21.06.2018, con contestuale differimento del termine per la conclusione dei lavori, con l'impegno a rinunciare a qualunque risarcimento del danno derivante dalla sentenza di annullamento. Con la medesima nota la Società ha depositato una relazione tecnica con la quale ha comunicato che nulla è variato nelle aree in cui era prevista la costruzione del progetto di cui all'oggetto.

**Considerato, inoltre, che:**

- L'autorizzazione unica rilasciata è sottoposta ad espresse ipotesi di decadenza, stabilite dalla normativa in materia e ribadite nell'atto d'Impegno e nella Convenzione sottoscritti dalla Società proponente, nonché nella autorizzazione unica, agli atti di questo Ufficio. In particolare, la mancata presentazione delle polizze fideiussorie in favore della Regione e del Comune ai sensi dell'art. 4, della L.R. 31/2008, entro i termini stabiliti, costituisce, ipotesi di decadenza dell'autorizzazione e quindi ed in sostanza, ove ciò fosse verificato, il dissolvimento del titolo con cui sono state autorizzate le opere.
- la determinazione di decadenza dall'autorizzazione unica interviene prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori, rendendo improponibile ogni ulteriore richiesta di proroga, da parte della Società, anche in corso di causa per insussistenza del provvedimento prorogabile;
- la Società non ha potuto proseguire i lavori relativi al completamento del parco fotovoltaico a far data dal 29.05.2014 fino al 23.06.2018 (data in cui il TAR ha annullato il provvedimento di decadenza dell'Autorizzazione Unica);

- al momento dell'adozione del provvedimento di decadenza, ovvero in data 29.05.2014, residuavano 17 mesi per il completamento dei lavori, essendo stata fissata la nuova scadenza al 27.10.2015;
- il presente provvedimento è relativo unicamente alla rideterminazione dell'efficacia del termine di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta automatica proroga dei termini di validità dell'Autorizzazione Ambientale il cui iter dovrà essere autonomamente attivato presso l'Ente Competente.

La Scrivente Sezione sulla base di quanto riportato in narrativa ritiene:

- di rideterminare il termine di fine lavori, concesso con determinazione dirigenziale di proroga n. 100 del 2.09.2013 della Determinazione Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 123 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Troia, di un periodo pari a 17 mesi, dalla notifica del presente provvedimento;
- di fissare a 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento il termine di deposito delle fidejussioni a prima richiesta rilasciate a favore della Regione Puglia e del Comune di Troia.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029/2010;

Viste le linee guida di cui al D.M. 10/09/2010;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Visto il R.R. n.12 del 14/07/2008;

Vista la Legge regionale n.13 del 18/10/2010;

Vista la Legge Regionale n.25 del 24/09/2012;

Vista la Legge Regionale n.38 del 16/07/2018;

Vista la Legge Regionale n.67 del 29.12.2017;

#### **DETERMINA**

##### **ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

**ART. 2)**

Di prendere atto dell'annullamento, disposto dal TAR Bari con sentenza n.910 del 21.06.2018, del provvedimento di Declaratoria di Decadenza rilasciato con D.D. n.30 del 29.05.2014 della Determinazione Dirigenziale n. 32 del 3.2.2011, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 123 MW, da ultimarsi nel Comune di Troia (FG).

Di rideterminare il termine di fine lavori, concesso con Determinazione Dirigenziale di proroga n. 100 del 2.09.2013 della Determinazione Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 123 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Troia, di un periodo pari a 17 mesi, dalla notifica del presente provvedimento, fatte salve le determinazioni in ordine alla Valutazione d'Impatto Ambientale da parte dell'Ente competente.

Di fissare a 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento il termine di deposito delle fidejussioni a prima richiesta rilasciate a favore della Regione Puglia e del Comune di Troia.

**ART.3)**

Di sostituire l'art. 5 dell'Autorizzazione Unica di cui alla DD.n.32 del 3.02.2011, con il seguente:

*"La presente Autorizzazione Unica avrà:*

- *durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto;*
- *durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società distributrice dell'energia e laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.*

**ART.4)**

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

**ART. 5)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

I Comuni hanno competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**ART. 6)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione

dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, fermi restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali l'aggiornamento di:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla L.R. n. 31/2008;
- d. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. n.31/2008;

Le fidejussioni **bancarie o assicurative, come disposto dalla L.R. n.31/2008**, dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **ART. 7)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 8)**

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare, composto da 9 facciate sarà pubblicato:

- Sull'Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Sul portale <http://sistema.puglia.it>

Sarà trasmesso in copia conforme all'originale:

- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune di Troia;
- Alla Società Istante.

**Il Dirigente della Sezione  
Carmela Iadaresta**